

STATUTO

della

"SERVIZI ALLA STRADA S.P.A."

All. "A"

Rep. 85661

Fasc.15130

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni a totale partecipazione pubblica con unico socio il Comune di Firenze con la seguente denominazione:

"Servizi alla Strada S.p.A."

Art. 2 - Sede e durata

La Società ha sede nel Comune di Firenze.

La durata è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Firenze in funzione dei compiti e attività dello stesso anche "in suo nome e per conto", nonché, nei casi previsti dalla legge, allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative e tecniche di competenza del Comune medesimo nei seguenti principali settori e campi di intervento: strade; sosta; mobilità; mercati; pubbliche affissioni e impianti pubblicitari; custodia, sorveglianza e gestioni di beni e infrastrutture, aree pubbliche, anche a verde, impianti e altre strutture comunali; logistica; funzionamento di spazi

per iniziative di ogni tipo; manifestazioni ed eventi; decoro urbano; informazione, comunicazione e sportelli al cittadino.

La Società può inoltre svolgere compiti riguardanti progetti, programmazioni, istruttorie, controlli e procedure amministrative, raccolta ed elaborazione dati, front-office, back-office, e altri inerenti o connessi a funzioni e attività comunali.

La Società può altresì progettare e/o realizzare interventi su beni destinati o funzionali alle attività suddette quali recuperi, manutenzioni, sostituzioni, ecc.

La Società inoltre può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari (ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e dell'esercizio delle attività disciplinate dal D.Lgs. 58 del 1998) necessarie od utili esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. La Società non può svolgere, né in affidamento diretto né con gara, prestazioni a favore di soggetti privati e pubblici non soci e non può partecipare ad altre società od enti.

La società opera nell'ambito dell'art. 16 d.lgs. 175/2016 e pertanto può svolgere attività anche nei confronti di soggetti non soci, a condizione che:

a) l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai propri enti pubblici soci;

b) la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

Art. 4 - Capitale sociale - Azioni

Il capitale sociale è di euro 700.000 (settecentomila), diviso in n. 140.000 (centoquarantamila) azioni ordinarie dell'importo di euro 5 (cinque) ciascuna. In caso di delibera di aumento di capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta al Comune di Firenze il diritto di opzione.

Si applicano le disposizioni dell'art. 2441 Codice Civile e, in deroga al medesimo, il termine per l'esercizio del diritto di opzione è di sei mesi dalla pubblicazione dell'offerta.

Le azioni sono nominative ed indivisibili, ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.

Art. 5 - Rapporti tra Società e Comune di Firenze

I rapporti tra la Società e il Comune di Firenze sono disciplinati dalla legge ed in particolare dalle disposizioni del codice civile sulle società ad unico azionista.

L'affidamento di attività e servizi rientranti nell'art. 3 del presente statuto è regolato dal contratto generale e/o da singoli disciplinari di servizio o altri atti intercorrenti fra la Società e le strutture e gli uffici dell'Amministrazione comunale. Tali atti devono altresì prevedere forme e strumenti adeguati di indirizzo e controllo

sulle attività della Società.

La Società e l'Amministrazione comunale definiscono modi e forme di coordinamento della programmazione e del piano economico annuale dei servizi in affidamento.

La Società è tenuta altresì a seguire gli indirizzi ed è sottoposta alle ulteriori forme di controllo analogo e altri previsti dalla legge secondo quanto previsto dai regolamenti e altri atti comunali in attuazione dell'articolo 147 quater del D Lgs. 267/2000 (TUEL).

Art. 6 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- l'Assemblea degli azionisti;
- il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente o l'Amministratore unico;
- il Collegio Sindacale.

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 7 - Assemblea degli azionisti

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Essa è convocata presso la sede sociale ovvero in altro luogo purché nel territorio del Comune di Firenze. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima convocazione dell'adunanza nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le

convocazioni successive.

L'Organo amministrativo, purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea può scegliere uno dei seguenti mezzi di convocazione:

a) lettera o telegramma inviati al socio iscritto nel libro dei soci o ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali o equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata al soggetto sopra indicato, che dovrà dallo stesso essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato al soggetto sopra indicato, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita nel caso previsto dall'art. 2366, comma 4 del Codice Civile.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente sarà designato dall'Assemblea. Nello stesso modo si procederà alla nomina di un segretario.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea dei soci si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a

condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante; (ii) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche tramite il proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla relativa votazione; e (iv) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; verificandosi questi presupposti, l'Assemblea dei soci si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Art. 8 - Validità delle riunioni assembleari

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio e nei casi previsti dall'art. 2367 Codice Civile. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Esse sono competenti relativamente alle materie di cui agli articoli 2364, primo comma, e 2365, primo comma del Codice Civile.

Art. 9 - Organo di Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri di cui uno appartenente al genere meno rappresentato.

L'amministratore unico o i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Comune di Firenze ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza dei 2/3 (due terzi) dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di norma nella sede della Società o in altro luogo, con lettera raccomandata anche a mano, messaggio telefax o di posta elettronica, contenenti l'indicazione degli argomenti da trattare, spediti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso d'urgenza, con telegramma, fax o messaggi di posta elettronica da spedire almeno quarantotto ore prima.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione e che tutti

i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

L'Organo amministrativo provvede, salvo quanto rientra nelle competenze dell'Assemblea degli azionisti, all'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

L'Organo amministrativo può nominare, nel rispetto delle procedure previste dalla legge, un Direttore Generale, determinandone attribuzioni, durata e compenso.

Gli amministratori percepiscono il compenso annuo stabilito dall'Assemblea degli azionisti.

Non sono ammessi gettoni di presenza o premi di risultato nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 10 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli azionisti provvede all'elezione del Presidente ed eventualmente di un Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, ad ogni effetto dal Vice Presidente, ove nominato, o dal consigliere più anziano di età.

Art. 11 - Rappresentanza

La firma e la rappresentanza legale della Società, anche in giudizio, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Collegio sindacale - Revisione legale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo e un supplente appartenenti al genere meno rappresentato, nominati dal Comune di Firenze ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile.

Il Collegio Sindacale opera ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

Il compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale è stabilito dall'Assemblea degli azionisti.

A norma dell'art. 2409-bis, comma 2 del Codice Civile, la revisione legale dei conti sarà esercitata dal Collegio Sindacale che sarà integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

La revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c. è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In tal caso l'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su

parere motivato dell'organo di controllo; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 13 - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale dura un anno e coincide con l'anno solare.

Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dall'Organo amministrativo, è presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio ovvero, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma C.C., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, detratta una somma pari al 5% (cinque per cento) degli stessi da destinare a riserva legale, saranno distribuiti ai soci, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 14 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avvengono nei casi e con le modalità di legge.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
statuto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile ed alle
norme eventualmente applicabili in materia.

Firmato: Stefano Agresti

“ Michele Santoro notaio. Vi è il sigillo.